

Perché un repertorio digitale del nostro sistema bancario dall'Unità ad oggi?

[di Giuseppe De Luca]

“Dati! Dati! Dati!

Non posso fare i mattoni senza argilla”

C.D.

Il sistema bancario italiano vanta una delle più accreditate e solide tradizioni di studi storici economici, ben riconosciuta anche a livello internazionale. I numerosi lavori su alcuni degli istituti più rappresentativi (sia di emissione che ordinari o cooperativi), su particolari momenti della sua evoluzione, sulle caratteristiche e sul ruolo svolto da alcuni modelli bancari per lo sviluppo economico del Paese - solo per citarne alcuni - hanno avuto un valore fondativo per la stessa disciplina storiografica. Alle ricostruzioni più classiche, dedicate a singole storie bancarie, o agli studi di determinati settori o localizzazioni creditizie, si sono aggiunte in tempi più recenti anche importanti ricerche econometriche focalizzate soprattutto sul periodo post-1948, quello meglio coperto dalle rilevazioni statistiche.

Dall'insieme di tutte queste ricerche, emerge però la mancanza della **conoscenza univoca e comune** di uno dei dati strutturali più diffusamente usati per valutare un sistema bancario, vale a dire **il numero degli istituti che esercitano il credito**, che per i primi settantacinque anni di vita del nostro Paese (quasi per metà della sua esistenza) non è mai stato ricostruito. Anche se non si tratta di una variabile che da sola è capace di rappresentare il significato del settore, la consistenza numerica delle aziende bancarie (includendovi anche i segmenti operativi meno formalizzati) costituisce una delle poche serie cronologiche ricreabili a partire dall'Unità, così come avere contezza di quali sono, di dove e quando sono state fondate e altro ancora, consente di disegnare una mappa delle esperienze bancarie fondamentale per la comprensione del fenomeno nel lungo periodo.

La realizzazione di un **repertorio digitale**, che raccolga le principali informazioni anagrafiche e gestionali, dell'universo delle istituzioni italiane erogatrici di credito dall'unificazione ad oggi, rappresenta, quindi, un avanzamento decisivo per la conoscenza storica del settore. Le **potenzialità** di un simile database relazionale - interrogabile secondo le combinazioni permesse dalle diverse voci dei campi (denominazione, fondazione, sede, capitale, categoria, biografia aziendale) della scheda soggetto, realizzata per ogni singola istituzione secondo il tracciato descritto al par. 2, e contenente anche i riferimenti archivistici delle indicazioni riportate - sono quasi **illimitate, sia sotto il profilo scientifico, sia sotto quello della disseminazione culturale.**

Nella **prima direzione, quella euristica**, offre infatti straordinarie possibilità di analisi sia **macroeconomiche e aggregate**: per tipologia bancaria (includendo anche le morfologie meno strutturate come le ditte bancarie, le casse rurali, i monti, ecc.), per forme giuridiche, per aree geografiche cogliendone la demografia bancaria, per classi dimensionali, ecc.; sia **microeconomiche** seguendo l'evoluzione di singoli istituti (anche poco noti alla letteratura), i loro processi espansivi e l'eventuale esistenza di reti relazionali con altri soggetti, o ripercorrendo la genealogia dei gruppi bancari/istituti. Il repertorio inoltre conterrà il **riferimento al massivo complesso di fonti utilizzate** (sia archivistiche che bibliografiche), sia specifiche che a-specifiche, e come tali utilizzabili per più soggetti bancari distinti e anche per aggregazioni territoriali o funzionali, a cui i diversi studiosi potranno attingere per sviluppare ulteriori piste di ricerca.

Nella **seconda direzione, quella divulgativa**, il repertorio costituisce un avvincente punto d'ingresso per conoscere il mondo bancario del nostro Paese, uno strumento attraverso cui coglierne e restituirne l'identità più autentica, oltre le immagini e le superficiali interpretazioni spesso fornite dalla stampa o dai social. La possibile creazione di una *mappa interattiva* – che permetta di leggere a ritroso nella storia delle istituzioni creditizie attuali – messa a disposizione delle nuove generazioni ne rappresenterebbe, ad esempio, una delle possibili valorizzazioni all'interno dei programmi di educazione finanziaria. Allo stesso modo la lettura prosopografica, consentita dai profili aziendali, aiuterebbe a sensibilizzare le comunità locali sulla funzione positiva che l'attività creditizia ha avuto per lo sviluppo, non solo economico, del territorio.

Le **sfide** che la realizzazione del repertorio pone non sono, però, di poco conto.

Innanzitutto **la definizione dei soggetti**. L'attività bancaria non è sempre stata svolta nel modo che ci è oggi più familiare e secondo la normativa corrente; la sua evoluzione è stata costante e al tempo stesso punteggiata da discontinuità, ma proprio per rendere possibile una ricostruzione di lungo periodo e non lasciare per strada segmenti importanti del mondo creditizio, abbiamo preso in considerazione tutte le forme giuridiche e le tipologie funzionali, anche pauci-formalizzate, che svolgevano questa attività soprattutto prima della sistemazione organica del sistema nel 1936. Per il periodo successivo, la popolazione è stata aggiornata alle categorie via via introdotte dalla nuova legislazione (vedi par. 3).

In secondo luogo **l'assenza, per molti decenni, di rilevazioni anagrafiche ufficiali della popolazione bancaria**. Nei primi decenni dopo l'Unità l'attività creditizia, simmetricamente

all'assenza di una definizione univoca, rientrava in svariati ambiti legislativi (ad esempio, i monti di credito su pegno erano trattati come opere pie e l'attività bancaria delle società di persone era assimilata al commercio). Non esistono quindi evidenze ufficiali esaustive sulla popolazione bancaria tra 1861 e il 1936 (vedi par. 3): per molte tipologie gli elenchi sono completamente assenti, mentre anche per quelle più 'importanti', come ad esempio le società ordinarie di credito o le banche popolari, ci sono gravi lacune e ampi intervalli tra una registrazione e l'altra, tanto che uno dei lavori anagrafici fondativi (che non include però le ditte bancarie e le casse rurali) è costretto a partire dal 1890, fermandosi al 1936, e specificando che l'ultimo elenco da ritenere esaustivo per le banche popolari è del gennaio del 1923¹.

1. L'individuazione delle fonti: metodologia e architettura

Le criticità, con cui ci si deve confrontare per la costruzione del repertorio, sono quindi di doppio ordine: da un lato, la non sistematicità delle rilevazioni, assenti per determinate tipologie e anche per interi periodi, fino all'entrata in vigore effettiva dell'Albo delle aziende di credito (vedi par. 3); dall'altro la non esaustività delle rilevazioni presenti (a cui molti istituti si sottrassero) per la stessa fase pre-Albo, e la mancanza nelle fonti ufficiali di molte informazioni necessarie a compilare la scheda soggetto secondo i campi stabiliti (vedi par. 2).

L'ipotesi metodologica è che i tre diversi **livelli** – quello relativo all'ambito **nazionale**, all'ambito **regionale** e all'ambito **provinciale/locale** – delle due famiglie di **fonti archivistiche** e **bibliografiche**, si possano integrare per popolare con il massimo grado di esaustività il repertorio, e per fornire i dati e le notizie per i profili dei soggetti. **Il nostro assunto è che il contenuto informativo delle fonti archivistiche e bibliografiche dei vari livelli si completi vicendevolmente**, consentendo di sopperire alle carenze e alle opacità presenti soprattutto nell'Età liberale e infra-bellica; laddove, ad esempio, una banca popolare o una cassa rurale non ha segnalato la propria costituzione al Ministero (fonte archivistica di livello nazionale), è il registro della Camera di commercio (fonte archivistica di livello provinciale) o il Foglio annunci legali (fonte bibliografica di livello provinciale) a poterne potenzialmente indicare la fondazione e a fornirne altre possibili informazioni. L'eventuale presenza di archivi specifici o di lavori di letteratura su un determinato soggetto rappresenta poi un quarto livello di fonte (**livello soggetto**), in grado di provvedere a tutte le informazioni richieste.

¹ Cfr. E. Cerrito (a cura di), *La ricostruzione della popolazione bancaria, in I bilanci delle aziende di credito, 1890-1936*, Roma-Bari, Laterza, 1996, pp 191-208, p. 193.

Di seguito lo schema dei livelli delle fonti con alcune tipologie di riferimenti:

Riferimenti archivistici	Riferimenti bibliografici
1. Livello nazionale	
Archivio centrale dello Stato, Archivio Unioncamere, Archivio Camera dei Deputati, Archivio ABI, Archivio Bankitalia, ...	Annuari, bollettini e pubblicazioni dei diversi ministeri economici e degli Interni, poi di Abi, Banca d'Italia... Monografie o studi collettanei o saggi di ambito nazionale o su categorie bancarie in ambito nazionale
2. Livello regionale/provinciale	
Archivi di stato, Archivi delle Camere di commercio (fondo Registro delle ditte, fondo Registro delle società presso il Tribunale commerciale), Archivi degli enti assistenziali ed elemosinieri	Bollettini, informative, pubblicazioni periodiche di ambito regionale o provinciale (es. Foglio deli annunci legali, Notiziario commerciale Camere di commercio) Monografie o studi collettanei o saggi di ambito regionale o provinciale
4. Livello soggetto	
Archivi o fondi di singoli istituti o di categorie di istituti (per es. Archivio Comit; fondo Banca popolare di Luino e Varese in Archivio Ubi; Archivio Federcasse...	Monografie su singoli istituti o categorie o che contengono informazioni biografiche su singoli istituti o gruppi di istituti

Di conseguenza, la combinazione dei domini conoscitivi costituisce la chiave logica sulla cui base organizzare le fonti per individuare l'universo dei soggetti e le informazioni per la compilazione della singola scheda soggetto.

2. La scheda soggetto bancario

La scheda soggetto, con tutti i dati e le informazioni che in essa verranno raccolti, è destinata ad essere il vero cuore del repertorio. Più saranno le notizie, gli elementi e i dati informativi contenuti, più elevate saranno le potenzialità interpretative e comunicative del repertorio una volta completato. La definizione dell'articolazione dei campi della scheda è quindi cruciale per offrire la più ricca interrogabilità delle relazioni multi-a-molti.

L'architettura della scheda soggetto deve rispondere a due sezioni, la prima dedicata a raccogliere le indicazioni anagrafiche e aziendali, la seconda destinata ad ospitare il profilo biografico; deve inoltre contenere un campo relazionale per permettere di collegare il titolare della scheda con la scheda del soggetto, presente nel repertorio, che lo ha a vario titolo acquisito, conferendo alla banca dati l'originale possibilità di ricostruire e visualizzare, in modo esaustivo e storicizzato, la dinamica delle acquisizioni, fusioni e aggregazioni che hanno caratterizzato la storia del nostro sistema bancario fin dalla fine del XIX secolo.

3. Repertorio *versus* legislazione bancaria

La necessità di ricorrere all'incrocio di varie fonti archivistiche e bibliografiche, per costruire il repertorio del nostro sistema bancario dal 1861 ad oggi, deriva innanzitutto dall'assenza, per i primi sessant'anni di vita dello Stato italiano, di uno strumento in qualche modo equiparabile all'attuale Albo delle aziende di credito.

Questo registro venne istituito per la prima volta, nel 1926, presso il Ministero delle Finanze², ma almeno fino al 1936, quando la sua gestione venne trasferita all'Ispettorato per la difesa del risparmio e l'esercizio del credito, ebbe vita stentata fornendo evidenze tutt'altro che certe e affidabili; la frammentazione dei compiti di vigilanza tra la Banca d'Italia e le altre istituzioni pubbliche, oltre alle incertezze e alle lungaggini con cui gli operatori creditizi optavano per l'ottenimento della licenza bancaria oppure per la prosecuzione dell'attività finanziaria rinunciando alla raccolta del risparmio, ci ha lasciato un'anagrafe ufficiale ampiamente lacunosa per i suoi primi dieci anni di vita³; lo stesso Luigi Einaudi osservava come, nei primi anni di

² Che ne doveva fornire copia sia al Ministero dell'Economia Nazionale che alla Banca d'Italia.

³ E. Cerrito, *La ricostruzione della popolazione bancaria*, cit. p. 191.

applicazione dei decreti del 1926, «parecchi enti erano sfuggiti alle rilevazioni della Banca d'Italia, né avevano chiesto la prescritta iscrizione all'albo presso il Ministero delle Finanze»⁴.

Del resto, al momento dell'unificazione, così come per diversi decenni a seguire, il nostro Paese non era provvisto di una regolamentazione dell'attività bancaria unitaria e 'speciale' nel senso di differenziata da quella relativa alla 'normale' attività di impresa. L'attività bancaria come siamo abituati a intenderla oggi sulla base di definizioni giuridiche e tipologie modellate dalla legge bancaria del 1936-38 e poi dal testo unico del 1993 ancora non si era determinata; al contrario l'attività creditizia era esercitata da una pluralità di soggetti (istituti di credito, casse, monti, banche private), molto eterogenei fra loro per natura e dimensioni, tuttavia non privi singolarmente di una normativa specifica.

Per tale motivo il richiamo ai provvedimenti legislativi 'pre-organici' è funzionale all'individuazione delle possibili fonti (vale a dire delle istituzioni responsabili di certificazione, dei loro archivi e fondi documentali, di riferimenti utili di altro tipo) che ci permettano di ricostruire nella maniera più completa possibile la popolazione delle aziende di credito tra il 1861 e il 1936, durante quello che è sicuramente il periodo più 'oscuro' del nostro sistema di evidenze sull'attività bancaria.

Nei primi anni dopo l'Unità il controllo dell'attività bancaria si indirizza essenzialmente sugli istituti di emissione, la cui espansione e relazione reciproca monopolizzano tutta l'attenzione rivolta al settore creditizio; estendendo la legge istitutiva della Banca nazionale degli stati sardi, viene generalizzato il principio della **vigilanza regolamentare** in base al quale la costituzione di una banca di emissione deve effettuarsi per legge; gli altri istituti (come ad esempio la Banca Generale Italiana o la Banca Sconto e Sete che effettuavano operazioni a lungo termine a favore delle industrie, le casse di risparmio e i monti) e le altre forme meno strutturate di attività bancaria (come le ditte bancarie) restano - in quanto tali - al di fuori della verifica governativa, introdotta con il provvedimento istitutivo del corso forzoso nel maggio del 1866⁵.

Gli stati preunitari trasfondono nel nuovo Regno la loro tradizione di controllo pubblico sull'attività delle società anonime per azioni; il Codice di commercio del 1865 (di fatto un'estensione a tutta l'Italia di quello sabaudo) ne prescrive quindi l'autorizzazione dello Stato alla loro costituzione e alle modifiche statutarie, mentre un decreto del 1866 ne applica il dettato istituendo il Sindacato governativo sulle società commerciali e sulle banche, che viene posto alle dipendenze del Ministero delle Finanze e che vigila anche sulla loro autorizzazione. Questo

⁴ L. Einaudi, *Ci sono troppe banche in Italia?* in «Rivista bancaria. Minerva bancaria», 1930, pp. 817-825, p. 817.

⁵ I riferimenti legislativi, dove non altrimenti specificato, derivano da E. Galanti, *Le Banche*, in *Storia della legislazione bancaria, finanziaria e assicurativa. Dall'Unità d'Italia al 2011* di Enrico Galanti, Raffaele D'Ambrosio, Venezia, Marsilio, 2012, pp. 3-231.

primo embrione di sorveglianza bancaria (che sembra preconizzare l'Ispettorato del 1936 e la Consob del 1974) è però soppresso solo tre anni più tardi dal ministro Minghetti, esponente della Destra storica e contrario all'intervento dello stato in economia⁶. Alcune sue funzioni vengono riallocate agli uffici provinciali di ispezione, mentre al Ministero dell'Agricoltura, Industria e Commercio (Maic) viene lasciata una **vigilanza informativa** in base alla quale tutte le banche in forma di società anonima e le casse di risparmio sono tenute a comunicare mensilmente, secondo un modello unico, le proprie situazioni contabili⁷.

Nel 1867 un decreto stabilisce la vigilanza governativa sugli istituti di credito fondiario, e l'anno successivo una Commissione di esperti della Camera, impegnata sul corso forzoso, suggerisce l'emanazione di norme per la costituzione delle nuove banche di credito e di circolazione. La legge bancaria del 1874, emanata per regolare la circolazione monetaria, introduce per le banche di emissione norme di vigilanza affidate al Ministero delle Finanze (poi del Tesoro).

Il Codice di commercio del 1882, di impianto decisamente liberista, riporta poi il pendolo del controllo all'estremo più lasco: le operazioni bancarie vengono assimilate ad atti di commercio e viene abolita l'autorizzazione governativa per la costituzione di nuove società commerciali (e quindi degli istituti di credito che assumevano questa forma giuridica), a cui è richiesta la sola omologazione da parte del Maic. L'attività delle aziende di credito, tenute a depositare mensilmente la loro situazione finanziaria presso il tribunale di commercio, viene inclusa nell'ambito del diritto comune. Anche le banche popolari - che in quanto appartenenti al genere delle società cooperative ottengono qui il loro primo riconoscimento legislativo - vengono assoggettate alla sola convalida dell'atto costitutivo; alla disciplina del diritto comune e agli stessi obblighi di comunicazione sono richiamate pure le casse rurali nella loro qualità di società mutualistiche e locali; inoltre l'art. 228 del Codice, esentando dall'imposta di bollo e di registro quelle cooperative con un capitale inferiore alle 30.000 lire nei primi cinque anni di vita, viene ad offrire altre opportunità (largamente sfruttate)⁸ per eludere qualsiasi forma di rilevazione.

⁶ Determinante per la sua abolizione il ruolo di Luigi Luzzatti, nuovo segretario del Ministero dell'agricoltura e apostolo delle banche popolari; quest'ultime si trovavano infatti ad essere danneggiate dal provvedimento, introdotto dal Sindacato, che imponeva una soglia minima ai depositi di 200 lire per ottenere l'autorizzazione a svolgere l'attività bancaria, cfr. L. Conte, *L'ordinamento del credito*, in *L'unificazione italiana*, sez. IV, *L'unificazione economica*, Roma-Bari, Laterza, 2011, p. 450.

⁷ Cfr. A. Polsi, *Stato e Banca Centrale in Italia. Il governo della moneta e del sistema bancario dall'Ottocento a oggi*, Bari, Laterza, 2001, p. 12.

⁸ Cfr. P. Cafaro, *Il Fondo Atti costitutivi di Cooperative di credito cattoliche (1880-1920) dell'Archivio per la storia del movimento sociale cattolico in Italia*, in «Bollettino dell'archivio per la storia del movimento sociale cattolico in Italia», 3, 1987, pp. 460- 485, p. 462.

I pochi controlli pubblici sono riservati agli istituti di emissione e alle casse di risparmio, la cui crescita tumultuosa stava ponendo non pochi rischi al risparmio raccolto⁹; nel 1888 queste ultime – che dal 1862 erano annoverate tra le opere pie in relazione alle loro origini – ottengono il riconoscimento della personalità giuridica e della natura di istituzioni creditizie, venendo assoggettate alla vigilanza del Maic¹⁰.

La crisi bancaria, iniziata nel 1886 e culminata con gli scandali e i fallimenti dei primi anni Novanta, pone fine ad un momento irripetibile per la crescita dell'infrastruttura bancaria del nostro Paese e al tempo stesso dimostra tutta la debolezza delle disposizioni incentrate sulla vigilanza regolamentare e informativa, che lasciava ampi spazi non solo alle irregolarità commesse dalle banche ma anche alla possibilità stessa di conoscerne l'esatta consistenza numerica. Fonti qualitative e coeve ci testimoniano come – con il miraggio della ricchezza di carta e con un fiume di capitali stranieri (soprattutto tedeschi) – tra il 1861 e il 1873 furono fondate come società per azioni più di 300 banche e come oltre 450 istituti di credito fallirono poi tra il 1874 e il 1888¹¹, segnalando una dinamica anagrafica di cui restano solo tracce incomplete nelle rilevazioni e negli archivi delle istituzioni preposte al sistema.

Dopo la legge bancaria del 1893, che istituiva la Banca d'Italia facendo ordine nella circolazione monetaria e articolando in profondità la vigilanza sui tre istituti di emissione, è la crisi finanziaria internazionale del 1907 a riportare l'attenzione sulla necessità di dare vita ad un sistema di vigilanza sulle società bancarie e sugli altri operatori del mondo creditizio. Diversi furono i progetti presentati in Parlamento: nel 1908 Coccu-Ortu, a capo del Maic propose di estendere alle banche un controllo simile a quello vigente sulle casse di risparmio; nel 1913, Nitti, suo successore, all'ipotesi di estensione del controllo aggiunse quella dell'affidamento della vigilanza alla Banca d'Italia; mentre nel 1918 l'onorevole repubblicano Eugenio Chiesa avanzò l'idea di un'autorizzazione ministeriale per aprire le nuove banche. Ma nessuno di questi disegni venne approvato a causa della forte opposizione del mondo bancario, politicamente influente e avverso al controllo governativo.

⁹ Da 91, al momento dell'Unità, arrivarono a 183 nel 1880 e a 218 nel 1895. Nei primi anni ottanta rappresentavano ben il 42% dell'attivo globale degli istituti di credito ordinario, cfr. P. Pecorari, *Il sistema bancario in Italia dopo l'Unità (1861-1900)*, in *Storia d'Italia. Annali 23. La Banca*, a cura di A. Cova, S. La Francesca, A. Moioli, C. Bermond, Torino, Einaudi, 2008, pp. 299-340, p. 310.

¹⁰ Anche i monti di pietà furono ricompresi, nel 1898, nelle prescrizioni della stessa legge sulle casse di risparmio (n. 5546 15.7.1888), laddove nel 1884 sulla base di una circolare del Maic erano stati inclusi tra gli enti che, pur senza rivestire il carattere di istituti di credito cooperativo, agrario o delle casse di risparmio, svolgevano vera e propria attività di risparmio e di prestito, in principal maniera su pegno, cfr. V. Germanò, *Elementi della normativa sulle categorie 'giuridiche' di aziende di credito dal 1890 al 1936*, in *La ricostruzione della popolazione bancaria, in I bilanci delle aziende di credito, 1890-1936*, Roma-Bari, Laterza, 1996, pp. 255-300, pp. 281-282.

¹¹ Cfr. A. Polsi, *Alle origini del capitalismo italiano. Stato, banche e banchieri dopo l'Unità*, Torino, Einaudi, 1993.

Risultava oramai evidente che il settore creditizio aveva bisogno di una disciplina propria, 'speciale', con regole amministrative definite e una vigilanza ispettiva centralizzata. A questa carenza si sommava poi il graduale impoverimento che il patrimonio informativo bancario, definitosi comunque dalla fine del XIX secolo, stava subendo a partire dal 1911. L'amministrazione statale stava perdendo progressivamente la capacità di seguire e rendere pubbliche le situazioni finanziarie di interi settori in forte espansione, così come si accentuavano i fenomeni di elusione degli obblighi di comunicazione delle nuove fondazioni; dal 1916, in seguito allo smembramento del Maic, le informative – dal cui vincolo di trasmissione restavano escluse solo le ditte individuali e gli enti con compiti di credito speciale – vennero inviate ai vari ministeri via via responsabili in materia di credito; le situazioni dei conti e le evidenze anagrafiche ufficiali appaiono così incomplete, per le società ordinarie di credito, durante gli anni 1911-13 e 1918-23 e, per le banche popolari, negli anni 1911-13 e 1918-35¹².

Nello stesso periodo anche le registrazioni locali presentano diverse lacune derivanti da duplicazioni, sovrapposizioni seriali o inadempienze. Al Registro ditte delle Camere di commercio e industria, istituito nel 1911, che ripristinava l'obbligatorietà delle notificazioni camerali (includendo quindi anche le ditte individuali e le società di persone attive nel settore bancario), venne sostituita nel 1925 una nuova anagrafe con nuovi numeri di registrazione; il risultato fu che solo i soggetti ancora attivi nel 1925 vi furono inseriti, mentre le aziende fondate e estinte tra il 1911 e il 1924 vennero, in quasi tutte le sedi provinciali, escluse. Similmente le Cancellerie dei tribunali tenevano serie numeriche che ripartivano ad ogni modificazione statutaria, ma erano soprattutto gli istituti che trascuravano di depositarvi, oltre alle situazioni mensili e ai bilanci, le notificazioni delle nuove costituzioni; come testimonia un contemporaneo, il fenomeno incise fortemente soprattutto negli anni successivi alla Prima guerra mondiale, quando «il 10% degli atti costitutivi insieme al 30% dei modificativi e più dei bilanci» non vennero pubblicati¹³.

Solo con il 1936 si entra nell'età aurea dell'anagrafe bancaria italiana; come già anticipato, l'Albo delle aziende di credito – istituito dalla prima legge bancaria organica del Paese, emanata dieci anni prima per realizzare la stabilità del sistema e proteggere il risparmio – incomincia la sua vera storia grazie all'Ispettorato per la difesa del risparmio e l'esercizio del credito, che, guidato dal governatore della Banca d'Italia, ne assume la gestione e diviene il cardine dell'attività di vigilanza. È lo stesso RDL del 12 marzo 1936 n. 375, che fornisce l'impianto originario della cosiddetta legge bancaria del 1936 (in realtà una serie di provvedimenti e adattamenti successivi pubblicati entro il 1938), a prevedere la redazione dell'Elenco delle aziende di credito iscritte nell'Albo al 31 dicembre di ogni anno; tutti gli istituti che esercitano il

¹² Cfr E. Cerrito (a cura di), *Le fonti, in I bilanci delle aziende di credito, 1890-1936*, Roma-Bari, Laterza, pp. 153-174, pp. 153-155.

¹³ Ministero per l'Industria, il Commercio e il Lavoro, *Movimento delle società commerciali dal 1° luglio 1914 al 31 dicembre 1919*, cenni statistici dell'Avv. Giuseppe Manzone, Roma, Tip. Dell'Unione Editrice, 1920, p. 6.

credito a vario titolo vengono ora censiti in entrata e in uscita, e vengono classificati secondo le categorie definite dalla legge stessa, che sancisce, in base al principio della **vigilanza strutturale**, la segmentazione del sistema creditizio specializzato per funzioni (suddivise tra istituti di credito di diritto pubblico, banche di interesse nazionale, banche di credito ordinario, banche popolari e cooperative, casse di risparmio e monti di credito su pegno, casse rurali ed artigiane, istituti centrali di categoria).

Con l'emanazione del nuovo Codice civile, nel 1942, si perviene poi all'unificazione fra diritto civile e diritto commerciale; l'attività bancaria viene classificata fra quelle di impresa dalla norma che stabilisce l'obbligo di iscrizione nel Registro delle imprese (art. 2195) gestito dalle Camere di commercio, i cui elenchi iniziano ora ad avere una notevole attendibilità anche per la popolazione degli istituti di credito.

Da ultimo il TUB del 1993 ha recepito le direttive comunitarie in materia e ha riportato il sistema creditizio italiano verso l'attuale despecializzazione, sia operativa che temporale; alla morfologia precedente si è sostituito il modello di banca universale, o di gruppo, in forma di società per azioni verso cui tutte le configurazioni precedenti (anche quelle cooperative) hanno teso a conformarsi¹⁴; conseguentemente la vigilanza è diventata **prudenziale** ed organizzata per funzioni, mentre la registrazione bancaria ha assunto la denominazione di Albo e poi di Anagrafe degli intermediari finanziari, che ci fornisce attualmente la dinamica precisa (essenzialmente animata da fenomeni di M&A) della popolazione bancaria del nostro Paese.

4. La costruzione del repertorio

Il **piano operativo per la costruzione del Repertorio** si sviluppa sulla base della stretta integrazione delle fonti di diverso livello per completare il quadro delle informazioni e dei dati richiesti.

Se per il periodo più oscuro e reticente delle rilevazioni ufficiali (1861-1935) l'interazione tra le varie fonti dovrà essere finalizzata tanto all'individuazione dell'elenco esaustivo della popolazione bancaria che al reperimento delle notizie per la scheda soggetto, per la fase successiva (1936-oggi), caratterizzata dall'esistenza affidabile e centralizzata dell'anagrafe bancaria, la necessità di incrociare più serie documentali contemporaneamente sarà minore; il ricorso all'integrazione delle fonti sarà infatti limitato soprattutto all'acquisizione dei dati/scheda (laddove non forniti dalla fonte deputata) e/o alla verifica dei casi dubbi.

Il momento più massivo, oneroso e complesso della ricerca sarà senza dubbio quello focalizzato sui primi 75 anni di vita del nostro Paese, durante i quali il panorama bancario si è

¹⁴ Si veda ad esempio il DL 14 febbraio 2016 n. 18 che sancisce la costituzione di gruppi bancari cooperativi con l'obiettivo di migliorare trasparenza ed efficienza dell'assetto organizzativo e di rimuovere alcune debolezze del sistema.

progressivamente articolato, definito e riformato. Significativamente non siamo in possesso di un dato certo sulla consistenza quantitativa delle aziende di credito (comprendente tutte le loro varie tipologie) all'Unità e nei sette decenni a seguire; sappiamo solo - per fare riferimento ai numeri più condivisi - che nel 1890 le banche enumerate dalla Banca d'Italia (solo per motivi di studio ed escludendo le casse rurali e le ditte bancarie) sono 1.033, mentre nel 1927 la relazione di Stringher ne calcola 4.405, incluse le casse rurali ma senza le società di persone; siamo inoltre al corrente che tra il 1885 e il 1909 quasi la metà degli enti creditizi cooperativi allora esistenti erano falliti¹⁵. Come abbiamo già detto, le informazioni sulle entrate e le uscite dell'anagrafe bancaria diventano attendibili solo con il passaggio della gestione dell'Albo all'Ispettorato nel 1936; dieci anni più tardi, all'inizio della ricostruzione, se ne contano complessivamente 1.732, mentre oggi, dopo un lungo processo di concentrazione, assommano a 444.

Su un universo difficilmente stimabile con precisione ma che potrebbe raggiungere circa 6.000 soggetti destinati a popolare il repertorio e a produrre altrettante schede, circa l'80% viene quindi fondato, svolge e termina la propria attività prima della Seconda guerra mondiale (in sostanza prima del 1936) durante il periodo pre-organico dei riferimenti archivistici relativi.

¹⁵ Cfr. Dati Bdi 1996, P. Cafaro, *Il Fondo Atti costitutivi*, cit., L. Einaudi, *Verità ovvie e precedenti notabili in tema di crisi bancarie*, in «Corriere della Sera», 4 febbraio 1922.